



TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione penale - Dibattimento

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11 NOV. 2020

Ai giudici della sezione penale – dibattimento

Alla cancelleria

E p.c. Al presidente del tribunale

Al Procuratore della Repubblica

Al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati

**Oggetto: disposizioni provvisorie e urgenti relative allo svolgimento delle udienze dibattimentali a seguito dell'entrata in vigore, il 29.10.2020, del DL n. 137/2020 del 28.10.2020, art. 23.**

**1) Udienze di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo**

Ai sensi del comma 4, "La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone... arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto ..."

Pertanto, se possibile, si applicano le disposizioni sulle videoconferenze, altrimenti l'udienza si effettua attraverso la piattaforma Teams. Non è più richiesto il necessario consenso delle parti.

In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, co. 1 c.p.p., la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile.

Pertanto le forze dell'ordine che procedono all'arresto o il pubblico ministero dovranno indicare, nella richiesta di convalida, il luogo in cui si trova l'arrestato e l'indirizzo di posta cui inviare il link per la partecipazione all'udienza virtuale. La cancelleria del Tribunale comunicherà, a sua volta, al difensore il luogo in cui l'arrestato si trova e da cui avverrà il collegamento con l'aula di udienza.

Il giudice, il pubblico ministero e il difensore possono partecipare da luogo diverso dall'ufficio. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario.

Qualora l'avvocato partecipi da luogo diverso da quello in cui si trova l'arrestato o fermato, è garantita la possibilità di colloquio riservato con l'assistito.

Solo in caso di impossibilità di procedere con il collegamento da remoto, l'udienza si svolge in presenza.

**2) Udienze ordinarie**

Le udienze dei procedimenti penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, c.p.p., su decisione del giudice. Non è necessario che tale misura sia adottata dal Presidente del Tribunale.

Le udienze con imputato detenuto (sia per esecuzione di misura cautelare per il processo in corso, sia per altra causa) si svolgeranno con collegamento dell'imputato dal carcere in teleconferenza o via teams.

Vi è il divieto assoluto (quindi non derogabile neppure col consenso delle parti) di trattazione da remoto delle udienze in cui è prevista istruttoria (esame testi, esame delle parti, esame periti) ovvero in cui è prevista la discussione ai sensi degli artt. 441 e 523 c.p.p.

**3) Udienze filtro e altre udienze**

E' possibile la celebrazione da remoto dell'udienza penale previo consenso delle parti, solo per le udienze dibattimentali diverse da quelle sopra citate: in particolare, udienze filtro, udienze di patteggiamento per i reati da citazione diretta, ammissione alla messa alla prova, udienze di mero rinvio.

Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.

#### **4) Deliberazioni collegiali in camera di consiglio**

Le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. La norma non si applica alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.


#### **5) Periodo di efficacia delle nuove disposizioni**

Le nuove misure emergenziali attinenti al settore penale previste dall'art. 23 decreto legge 137 del 2020 sono, allo stato, efficaci per trenta giorni dalla entrata in vigore del nuovo testo normativo, termine reiterabile sino al 31 gennaio 2021.

Le presenti disposizioni potranno essere integrate da protocolli con la Procura della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Vicenza, 10.11.2020

Il Presidente di sezione  
Lorenzo Miazzi



V<sup>o</sup> n° *pubblici*  
*mentre* *usato*  
4